

Repertorio n. 84465

Raccolta n. 20370

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

"NOI E IL PARKINSON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO
DEI MALATI DI MORBO DI PARKINSON E DELLE LORO FAMIGLIE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventiquattro (24)
del mese di maggio, in Prato, via Mozza sul Gorone n. 11, al-
le ore diciannove e minuti dieci.

Innanzitutto a me dottor GIUSEPPE MATTERA, Notaio in Prato, con
studio in via Francesco Ferrucci n. 95/D, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia ai
medesimi, fatta dal comparente infrascritto, con il mio con-
senso,

si è riunita in seconda convocazione

l'assemblea dell'associazione non riconosciuta denominata
"NOI E IL PARKINSON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO
DEI MALATI DI MORBO DI PARKINSON E DELLE LORO FAMIGLIE" (a-
vente la qualifica di ONLUS), con sede in PRATO, VIA DELL'A-
IALE n.ri 13/15, codice fiscale 92053640485, iscritta al Re-
gistro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n.
PO-18 2000 (Legge n. 266/1991 e Legge Regionale n. 28/1993 e
successive modificazioni);

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto dell'associazione "NOI E IL PAR-
KINSON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DEI MALATI DI
MORBO DI PARKINSON E DELLE LORO FAMIGLIE" al Codice del Terzo
settore;

- trasferimento della sede sociale da via dell'Aiale n. 13/15
e via Mozza sul Gorone n. 11 presso il Tennis Club "Il Bisen-
zio", sempre in Prato.

E' presente il Signor:

MASI MORENO, nato a PRATO il 27 ottobre 1951, residente in
PRATO, VIA DELLE SACCA n. 55, codice fiscale MSA MRN 51R27
G999M, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta associa-
zione.

Il comparente suddetto, della cui identità personale io Nota-
io sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo io Notaio alla richiesta, do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 14
del vigente statuto sociale, il Signor MASI MORENO, il quale
premette che l'assemblea indetta in prima convocazione è an-
data deserta e constatata:

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di legge e
di statuto;

- la presenza, in proprio e/o per deleghe regolarmente depo-
sitate agli atti sociali, previa verifica della loro regola-
rità da parte del Presidente, di numero soci 45 (quarantacin-

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
ESEGUITA REGISTRAZIONE DELL'ATTO
REG. TO IL 4/6/2019
AL N. 6989 MOD. AT

que) sulla totalità di numero 110 (centodieci) soci, la cui identità e legittimazione è stata accertata dal Presidente;

- la presenza del Consiglio Direttivo in persona di se medesimo, quale Presidente, della Signora Vannucchi Vania, nata a Prato il 19 agosto 1960, quale tesoriere, della Signora Quaranta Lucia Maria, nata a Prato il 14 dicembre 1942, quale segretaria e dei Signori Cadoni Sandra, nata ad Abbasanta (OR) il 22 ottobre 1960, Cecconi Manuela, nata a Prato il 23 agosto 1948, Fasulo Vincenza, nata a Vietri sul Mare (SA) il 12 agosto 1947, Grassi Valentino, nato a Prato il 28 febbraio 1952 e Niccoli Anna Maria, nata a Prato il 29 ottobre 1945, quali Consiglieri, nonché l'assenza giustificata del Vice-Presidente Signora Gasparrini Elisabetta, nata a Firenze il 30 luglio 1964;

dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed idonea a deliberare sul descritto ordine del giorno ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto.

Aprè la discussione il Presidente il quale, sul primo punto posto all'ordine del giorno, illustra agli intervenuti, la necessità, in relazione alla entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di adeguare lo statuto alla nuova normativa al fine di consentire l'iscrizione della associazione del Registro unico nazionale del terzo settore, ed a tal fine dà lettura del testo del nuovo statuto.

Il Presidente prosegue facendo presente ai soci la necessità di trasferire la sede dell'associazione in via Mozza sul Gorone n. 11, presso il Tennis Club "Il Bisenzio", sede più idonea allo svolgimento dell'attività sociale.

Nessun socio chiede l'inserimento di dichiarazioni ai sensi dell'art. 2375, 1° comma, Codice Civile.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti il presente testo di delibera:

"l'assemblea dell'associazione "NOI E IL PARKINSON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO DEI MALATI DI MORBO DI PARKINSON E DELLE LORO FAMIGLIE"

UDITA

la relazione del Presidente dell'assemblea;

DELIBERA

a) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale nella formulazione proposta dal Presidente.;

b) di trasferire la sede dell'associazione da via dell'Aiale nn. 13/15 a via Mozza sul Gorone n. 11 presso il Tennis Club "Il Bisenzio".

Tale testo di delibera, messo ai voti, viene approvato all'unanimità, con votazione palese, mediante appello nominale.

Al presente atto si allega sotto la lettera "A" lo statuto sociale, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, nel testo risultante dopo le modifiche apportate, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente medesimo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

cui rola il Presidente proclama i risultati della votazione e di-
chiara chiusa l'assemblea.

ede- Il presente atto è esente dalle imposte di registro e di bol-
ta a lo, ai sensi dell'articolo 82, 3° comma, del D.Lgs. 3 luglio
Qua- 2017 n. 117.

uale Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto del quale ho
anta dato lettura al comparente che lo ha approvato. Esso consta
l 23 di due fogli scritti da persona di mia fiducia sotto la mia
) il direzione ed in parte da me Notaio; ne occupa quattro faccia-
raio te e fin qui della quinta e viene sottoscritto alle ore di-
945, ciannove e minuti quarantacinque.

Vi- F.to: Moreno Masi
enze Giuseppe Mattera Notaio

ido-
sensi

unto
, la
s. 3
orma-
zione
fine

ssità
l Go-
iù i-

sensi

esen-

OCIA-
PAR-

nella

Aiale
Club

all'u-

atuto

el te

let-

la pa

STATUTO ODV

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una associazione di volontariato denominata: "Noi e il Parkinson Associazione di volontariato a sostegno dei malati di morbo di Parkinson e delle loro famiglie - ODV" in sigla "NEP - ODV".

L'associazione è costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile e si riserva di domandare all'Autorità Amministrativa competente il riconoscimento della personalità giuridica nell'ipotesi di un consistente sviluppo della sua attività.

ARTICOLO 2 - SEDE

La associazione ha sede in Prato, via Mozza sul Gorone n. 11, presso il Tennis Club "Il Bisenzio". Essa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo sedi secondarie. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.

ARTICOLO 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - SCOPO ED ATTIVITA'

L'associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge prevalentemente nei confronti dei terzi le seguenti attività di interesse generale nell'ambito della Regione Toscana in conformità alle lettere a), b), c) e h) dell'articolo 5, comma primo del D.Lgs. n. 117/2017:

- fornire servizi a favore dei malati di morbo di Parkinson e dei loro familiari al fine di migliorare le condizioni di vita dei malati attraverso varie iniziative volte e superare le difficoltà individuali e sociali determinate dalla malattia;
- contribuire alla prevenzione ed al superamento dei problemi psicologici e sociali inerenti la malattia;
- promuovere e sostenere gli studi e la ricerca scientifica attraverso progetti svolti direttamente o attraverso centri di ricerca finalizzati alla ricerca della cura della malattia;
- integrare, ove e se necessario, i servizi sanitari e sociali locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le strutture sanitarie pubbliche;
- raccogliere e divulgare anche attraverso l'organizzazione di incontri di studio, seminari, conferenze, convegni scientifici le informazioni su studi e ricerche relativi alla eziologia, patogenesi, epidemiologia, clinica, terapia ed aspetti sociali della malattia;
- la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, anche a cadenza periodica (quali, tra gli altri, gli atti degli incontri tenuti o patrocinati ed i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti), nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale destinata alla divulga-

zione, anche mediante l'utilizzo degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie;

- l'istituzione e il finanziamento di borse di studio, assegni di ricerca, finanziamento di dottorati di ricerca anche in collaborazione con istituzioni universitarie;
- l'organizzazione, la promozione, il finanziamento o il patrocinio di manifestazioni culturali attinenti ai propri scopi istituzionali e, in genere, svolgimento di ogni altra attività che risulti idonea a perseguirli;
- la promozione e la partecipazione a giornate di sensibilizzazione sulla malattia con le associazioni e fondazioni aventi scopi analoghi e affini.

Nello svolgimento di tali attività l'associazione si avvarrà, prevalentemente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può svolgere, inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, purchè secondarie e strumentali a queste ultime, secondo le indicazioni contenute del decreto ministeriale di cui al predetto articolo 6 del codice del Terzo settore e la cui individuazione è rimessa all'organo amministrativo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla legge. Possono aderire all'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e le finalità sociali e intendono partecipare fattivamente alle sue attività.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato.

I soci si distinguono in:

Fondatori: coloro che sono intervenuti all'atto della costituzione dell'associazione;

Onorari: coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza alle persone affette dal morbo di Parkinson nonché al progresso dell'associazione. I soci onorari sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo;

Sostenitori: sono coloro i quali abbiano palese e concreto interesse agli scopi dell'associazione o che possano prestare collaborazione tecnica di riconosciuta utilità all'associazione.

Tutti gli associati hanno identici diritti e doveri.

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta all'organo amministrativo con domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, l'attività lavorativa svolta, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica;

- per gli enti l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale e/o della partita IVA, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle persone giuridiche e/o quello del Registro Unico degli Enti del Terzo settore nonché, ove vi fosse, anche quello di iscrizione al registro delle imprese, l'attività svolta, l'indicazione del legale o dei legali rappresentanti nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Tutte le domanda dovranno contenere l'impegno a osservare i principi contenuti nel presente statuto e nei regolamenti eventualmente approvati e di attenersi alle delibere legalmente adottate dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ogni eventuale altro documento fosse ritenuto necessario al fine di valutare la domanda di ammissione.

L'organo amministrativo deve deliberare, secondo criteri non discriminatori, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata a nuovo associato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata agli interessati i quali potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunzi l'assemblea nella prima riunione successiva.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati danno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;

- partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'associazione;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali dell'assemblea e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- svolgere la propria attività in favore degli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità stabilite annualmente dalla assemblea.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- morte;
- esclusione. Può essere escluso l'associato che contravvenga in modo grave agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti interni o dalle delibere assunte dall'assemblea, quando vi siano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ivi compresa la morosità nel pagamento delle quote associative. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea a voto segreto previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato, se possibile e richiesto dal medesimo;
- recesso. Gli associati possono sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

ARTICOLO 8 - ORGANI

1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Comitato tecnico scientifico;
- g) il Comitato di aiuto al Consiglio Direttivo;
- h) l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che siano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice-Presidente, mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal libro degli associati e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione può essere inviata a mezzo lettera, fax, po-

sta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti ed in regola con la quota associativa.

Ciascuno associato ha diritto ad un voto. Agli associati che siano enti del Terzo Settore sono attribuiti tre voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando l'associazione avrà un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati qualora venga superato il detto numero di associati.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto mediante mezzi elettronici, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

I voti si esprimono per alzata di mano, fatta eccezione per le delibere di esclusione ed in caso di voto espresso mediante mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le elezioni alle cariche dell'associazione avvengono a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice. A parità di voti risulterà eletto i soci più anziani per appartenenza dell'associazione ed in caso di ulteriore parità il socio più anziano di età.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo lo statuto, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione della associazione; esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea tra i propri associati, ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima circostanza la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati con qualsiasi mezzo di convocazione che consenta una verifica del loro ricevimento sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente, un segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione; predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità al raggiungimento delle soglie previste dalla legge.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa per giusta causa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge la sua attività sulla base delle direttive ricevute dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 14 - SEGRETARIO

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza. L'ufficio di segreteria è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 15 - TESORIERE

Il Tesoriere deve gestire le spese ordinarie e straordinarie dell'associazione, curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità. Il Tesoriere ed il Presidente hanno facoltà di firmare tutti gli atti relativi alle movimentazioni finanziarie dell'associazione con firme separate per operazioni di ordinaria gestione e congiunte per operazioni di straordinaria gestione. Il Tesoriere prepara il rendiconto annuale dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo che saranno presentati all'esame del Consiglio Direttivo per poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 16 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

L'associazione si avvale del contributo scientifico di alcuni medici specialistici (neurologo, fisiatra, geriatra) ed operatori sanitari (psicologo, terapeuta della riabilitazione, logopedista) quali validi supporti per una migliore organizzazione dell'attività assistenziale e socio-sanitaria dell'associazione, che presteranno la loro opera a titolo gratuito. Al fine di ottimizzare il contributo scientifico delle figure sopraindicate, il Consiglio direttivo può nominare un comitato tecnico-scientifico composto fino ad un massimo di otto membri che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

~~Per la formazione di tale comitato tecnico-scientifico, considerata la specializzazione particolare di esso, sarà lo stesso comitato che individuerà i requisiti per la partecipazione ad esso, previa approvazione del Consiglio Direttivo.~~

~~L'elenco del Comitato tecnico-scientifico sarà~~

...ito del Presidente e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 17 - COMITATO DI AIUTO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo può costituire, se ritenuto necessario, un Comitato di aiuto composto da un massimo di cinque membri che possono essere scelti anche tra soggetti non iscritti all'associazione, per essere coadiuvato in tutte le mansioni al medesimo affidate ed in particolar modo per lo svolgimento dell'attività fisica assistita ed di altre attività similari.

I membri del Comitato di aiuto partecipano, su invito del Presidente e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017. Esso è composto da tre membri scelti tra le categorie indicate dal secondo comma dell'art. 2397 c.c., e tra di essi almeno uno dovrà essere scelto tra i revisori contabili iscritti nel relativo registro.

Si applica l'art. 2399 c.c. in relazione alle cause di inleggibilità e decadenza.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Nel caso in cui l'organo di controllo non esercitasse il controllo contabile, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo

n. 117/2017.

Esso deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 21 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente articolo 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 22 - BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 23 - VOLONTARI

L'attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti massimi stabiliti dall'organo amministrativo e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017; sono in ogni caso vietati rimborsi determinati in via forfettaria.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 24 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 25 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo deliberi l'assemblea degli associati. L'assemblea che dichiara lo scioglimento o accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nomina uno o più liquidatori scelti tra i propri associati. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Copia conforme all'originale i cui fogli sono firmati ai sensi di legge.

Consta di n. 13 (tredici) facciate.

Prato, lì 4 GIU 2019

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

